

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO SETTIMO
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici

Art. 1120.

INNOVAZIONI

1. I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. [1136](#), possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

2. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.